

La Corte a seguito di questione sollevata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Liguria dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

La disposizione impugnata prevede che *al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (di seguito: ARPAL) si provveda mediante [...] finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente.*

Alla dichiarazione della illegittimità di tale disposizione, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Corte perviene affermando che:

- con riferimento al meccanismo di finanziamento delle agenzie regionali ambientali la norma interposta di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011<sup>1</sup> richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, **«un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale»**, al fine di consentire **la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria;**
- le disposizioni censurate prevedono invece **una assegnazione indiscriminata di risorse all'ARPAL**, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il fondo sanitario regionale.

---

<sup>1</sup> In tale disposizione si prevede l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]